



Camera di Commercio  
Napoli

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Affidamento alla società Infocamere di servizi informatici standardizzati per l'Area Regolazione del Mercato. CIG B5D4ACA51B

### IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge n.580/93 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal Decreto Legislativo n.23/10 e dal D.lgs. 219/2016;

**Visto** il Decreto Legislativo n.165/01, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**Visto** lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio camerale n. 28 del 24 dicembre 2014 da ultimo aggiornato con Deliberazione n. 11/2022 del Consiglio camerale;

**Visto** il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011 che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

**Vista** la Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2025, approvata con Delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Camerale, n. 6 del 20.11.2024;

**Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Camerale n. 8 del 12.12.2024, con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l'esercizio 2025;

**Vista** la Determinazione Segretariale n. 2 del 3 gennaio 2025 di attribuzione del Budget direzionale ai Dirigenti per l'anno 2025;

**Visto** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2022 con il quale è stato conferito all'Avv. Ilaria Desiderio l'incarico di Segretario Generale;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n.83 del 27/02/2023 di assegnazione allo scrivente dell'incarico di Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato;

**Richiamato** il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

### Premesso che:

- La Camera di Commercio di Napoli è socia di Infocamere S.c.p.a, società consortile interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane e senza fini di lucro, che si occupa di innovazione digitale attraverso la realizzazione e gestione di applicativi informatici a supporto delle attività istituzionali dei propri soci;
- InfoCamere, in coerenza con il proprio mandato consortile, assicura ai propri soci alcuni servizi obbligatori definiti da apposito Regolamento che, di fatto, costituiscono l'infrastruttura applicativa alla base del funzionamento operativo del Sistema Camerale e dei suoi asset principali quali il Registro Imprese e le altre banche dati camerali;
- a fianco dei servizi obbligatori, il Regolamento Consortile prevede che ciascun Socio possa avvalersi di ulteriori servizi di natura informatica/operativa su base facoltativa e secondo le proprie esigenze e con un modello di remunerazione verso InfoCamere orientato alla copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi stessi. Tali servizi standardizzati hanno in particolare l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema camerale e contribuire ai processi di digitalizzazione delle Camere di Commercio e delle imprese

**Atteso che** in linea con quanto sopra detto, nell'ambito del sistema camerale è stata condivisa una classificazione dei "servizi facoltativi di Infocamere", quindi dei servizi diversi da quelli che rientrano nei patti consortili, secondo un sistema di punteggi basato su valutazioni quali quantitative che definiscono la congruità o meno dei servizi;

**Dato atto che:**

- tutte le informazioni sui prodotti e servizi forniti da Infocamere (schede prodotto, caratteristiche tecniche, prezzi) sono disponibili alla voce "Condizioni di accesso ai servizi per le Camere di Commercio", nella Intranet di Infocamere con accesso libero, all'interno della rete camerale;
- la fornitura della maggior parte dei servizi facoltativi è regolamentata da un rapporto convenzionale tra Infocamere e le Camere di Commercio, rimanendo al di fuori della stessa solo un numero limitato di servizi che per la particolare natura vengono definiti da apposite offerte economiche e rapporti contrattuali ad hoc;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 287 del 10 luglio 2024 di approvazione dello schema di Convenzione con Infocamere scpa per la prestazione di servizi informatici standardizzati nonché la successiva sottoscrizione della stessa in data 12/07/2024 con scadenza al 30/06/2027.;

**Considerato che**, ai sensi dell'art. 3 della sopra citata Convenzione l'Ente deve identificare puntualmente i servizi che affida ad InfoCamere, la relativa durata nonché l'importo complessivo massimo indicativo dell'affidamento stimato secondo le modalità previste all'art. 4 della Convenzione;

**Viste** le condizioni di accesso ai servizi camerale, pubblicate sul sito di Infocamere Scpa, di seguito si riepilogano gli applicativi di interesse dell'Area Regolazione del Mercato indicando, a latere di ciascun servizio, il codice articolo, la classificazione ed il costo dello stesso: Per i costi definiti "a consumo" l'importo complessivo si basa su una stima dei consumi pregressi per il servizio di cui trattasi:

S-1CRONLINE5-P03	TACI ONLINE-CANONE FASC5: OLTRE
S-1CRONOCARD	TACH-RILASCIO CARTA TACHIGRAFI
S-1CRONOCARD1	TACH-RILASCIO CARTA TACHIGRAFI
S-1CRONOCARD3	TACH-RILASCIO CARTA TACHIGRAFI
S-1CRONOCARDMAL	TACH-SOSTITUZIONE PER MALFUNZ.
S-1CRONOCARDMAL3	TACH-SOSTITUZIONE PER MALFUNZ.
S-1CRONOPOSTA	TACH-RECUPERO SPESE POSTALI EM
S-1CRONOPOSTAP	TACH-RECUPERO SPESE POSTALI EM
S-1METR4-P03	EUREKA METRICO-FASCIA 4: OLTRE
S-1MLASER-RINN	RINNOVO DEL CERTIFICATO DIGITA
S-1MLASER-TOKEN	FORNITURA E PRIMA ATTIVAZIONE
S-1SVVIME3-P03	VIMER - CANONE FASCIA 3: OLTRE

**Evidenziato che**, con riferimento ai servizi facoltativi offerti dalla società *in house* Infocamere scpa, questi ultimi sono stati sviluppati nel tempo in conformità con le esigenze delle Camere di Commercio, ai sensi dello statuto e del regolamento consortile. Pertanto, InfoCamere ha avviato il progetto di analisi di benchmark sui servizi facoltativi proposti, finalizzato, da un lato a classificare questi ultimi e dall'altro a verificarne la loro congruità tecnico-economica attraverso una comparazione con analoghi servizi offerti da altri operatori presenti sul mercato. L'analisi di benchmark per i servizi facoltativi, allegata alla nota acquisita al protocollo generale dell'Ente il 16/12/2024 al n.133890, è stata svolta dalla società Deloitte ed ha validità biennale;

**Dato atto** che il benchmark di cui al punto precedente ha validità fino al 31.12.2026;

**Considerato** infine che le prestazioni ricomprese nei servizi standardizzati di Infocamere S.c.p.a. sopra richiamate sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente e non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR

del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica, anziché un affidamento in autoproduzione);

**Dato atto** che l'analisi di benchmark prodotta dalla società Deloitte evidenzia che tutti gli applicativi di interesse dell'Area Regolazione del Mercato risultano congrui analizzando la presenza o meno di operatori concorrenti sul mercato, la reperibilità presso le stazioni appaltanti, il livello di customizzazione ed il sistema dei "costi evitati" su formazione e apprendimento;

**Dato altresì atto** che l'analisi di benchmark, risulta assolutamente coerente con i dettami del nuovo Codice in materia di affidamenti in house;

**Preso atto** pertanto, sulla base dell'analisi di benchmark sui servizi facoltativi proposti, che l'offerta formulata da Infocamere S.c.p.A., attraverso le "condizioni di accesso ai servizi camerali", consente di perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione del contratto, garantendo il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel pieno rispetto del principio del risultato, nonché dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e di accesso al mercato, anche in relazione agli obiettivi di efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche, come stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. n.36/2023 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – che recepisce il principio di autoorganizzazione amministrativa, riconosciuto nell'articolo 2 della direttiva 2014/23/UE, il quale prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare a società in house lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi di cui all'art.1, 2 e 3 del Codice;

**Considerato** in particolare che:

- l'art. 7 comma 2 del "Codice", prevede che *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici..."*;
- l'art. 3 comma 1 lett. e) dell'Allegato I.1 del "Codice" qualifica l'affidamento in house come *"l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE"*;

**Dato atto** che il principio di auto-organizzazione amministrativa, di cui al sopra citato art. 7 del "Codice", comporta che ogni Ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire la prestazione di servizi anche mediante l'affidamento *in house* a società partecipate, che deve tuttavia avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- principio del risultato, disciplinato dall'art. 1 del "Codice", secondo il quale la stazione appaltante deve perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico ricercando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- principio della fiducia, disciplinato dall'art. 2 del "Codice", finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle

valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;

- principio dell'accesso al mercato, disciplinato dall'art. 3 del "Codice", che richiede di favorire, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

**Ritenuto che**, rispetto all'affidamento in house per gli applicativi Infocamere sopra descritti, siano soddisfatti i requisiti di cui ai sopra citati artt. 1, 2 e 3 del Codice, in quanto l'affidamento alla società *in house* del sistema camerale Infocamere realizza il conseguimento di vantaggi in termini di economicità, di celerità e di perseguimento di interessi strategici ed organizzativi per l'Ente, dato che la personalizzazione dei software gestionali realizzata da Infocamere per il sistema camerale garantisce l'adozione di procedure strettamente aderenti ai bisogni dell'Ente;

**Ritenuto** dunque che ad oggi sussistano i requisiti per l'affidamento "in house";

**Visto** che l'art. 23 comma 5 del "Codice" prevede che l'ANAC individui le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e che tale obbligo sussiste anche in ipotesi di affidamenti diretti a società in house, con decorrenza dal 1° gennaio 2024;

**Dato atto** che, a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 1142 del 13.04.2022, è stato chiarito che anche gli affidamenti "in house" comportano il versamento in favore dell'ANAC del contributo sui contratti pubblici (nota Unioncamere del 21.02.2024 – prot. 4440/U e prot. 6881/U del 14/03/2024);

Considerata la determina n. 441 del 08/11/2024 di adesione ai servizi e relativa prenotazione di spesa per il periodo dal 1 Luglio 2024 al 30/06/2025

## DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

- di affidare alla società in house Infocamere S.c.p.A. i seguenti servizi per il periodo 1 Luglio 2025 al 31/12/2026:

S-1CRONLINE5-P03	TACI ONLINE-CANONE FASC5:OLTRE
S-1CRONOCARD	TACH-RILASCIO CARTA TACHIGRAFI
S-1CRONOCARD1	TACH-RILASCIO CARTA TACHIGRAFI
S-1CRONOCARD3	TACH-RILASCIO CARTA TACHIGRAFI
S-1CRONOCARDMAL	TACH-SOSTITUZIONE PER MALFUNZ.
S-1CRONOCARDMAL3	TACH-SOSTITUZIONE PER MALFUNZ.
S-1CRONOPOSTA	TACH-RECUPERO SPESE POSTALI EM
S-1CRONOPOSTAP	TACH-RECUPERO SPESE POSTALI EM
S-1METR4-P03	EUREKA METRICO-FASCIA 4: OLTRE
S-1MLASER-RINN	RINNOVO DEL CERTIFICATO DIGITA
S-1MLASER-TOKEN	FORNITURA E PRIMA ATTIVAZIONE
S-1SVVIME3-P03	VIMER - CANONE FASCIA 3: OLTRE

- di dare atto che la copertura finanziaria prevista per il presente affidamento di servizi sia definita come segue:
  - € 100.000 da prenotare con il presente atto sul conto n.330047 cdc N001 a valere sull'esercizio finanziario 2025 (2^ semestre);
  - € 200.000 da prenotare con il presente atto sul conto n.330047 cdc N001 a valere sull'esercizio finanziario 2026 (intera annualità);
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questa Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della generale conoscenza;
- di disporre che il pagamento del contributo ANAC dovuto ai sensi dell'art. 222, comma 12, del d.lgs. 36/2023 secondo gli importi di cui alla delibera Anac n. 610/2023 sia definito sulla base degli importi complessivi dei singoli affidamenti delle diverse Aree dell'Ente camerale e corrisposto in unica soluzione a cura dell'Area Gestione Risorse, in seguito dell'assunzione delle determinazioni di affidamento dei servizi da parte di tutti i settori dell'Ente

Il Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato

Dott. Roberto Parisio